



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione Procedure Concorsuali

# ***Rapporti tra Esecuzioni Pendenti e Liquidazione Controllata***

***Analisi degli Effetti della Riforma (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.)***

*Dott.ssa Giulia Biagini - Pistoia, 16 ottobre 2025*



## CONTESTO NORMATIVO

### LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NEL CODICE DELLA CRISI

Fonte Normativa: **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (CCII) – Articoli 268 e seguenti.

**Art. 270, comma 5**, c.c.i.i. *“Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli **150** e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”*

**Art. 150 c.c.i.i.** *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.”*

E prima del Codice della Crisi D'Impresa e dell'Insolvenza..... **L. 3/2012** Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di **composizione delle crisi da sovraindebitamento** - Sezione II, Articoli 14-ter e seguenti.

**Art. 14-quinquies, comma 2, lett. b)** *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*



## L'EFFETTO INTERRUPTIVO/SOSPENSIVO (LA REGOLA) IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

**Norma di Riferimento:** Art. 270, comma 5, CCII (che richiama l'Art. 150 CCII).

Analizzando il combinato degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII appare chiara la Regola Generale che può essere espressa nei seguenti punti chiave:

- 1) la sentenza di apertura della Liquidazione Controllata rende le azioni esecutive e cautelari individuali **improcedibili**;
- 2) **divieto di iniziare** nuove azioni esecutive;
- 3) le esecuzioni **pendenti** sui beni compresi nella liquidazione **non possono essere proseguite**.

### *Ratio*

Centralizzazione della liquidazione per garantire la **par condicio creditorum**

**“Miglior soddisfacimento dei creditori”.**



## IL DESTINO DELLE ESECUZIONI PENDENTI CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE

*Cosa fare quando ci sono pendenze in corso all'apertura della LC?*

Occorre ricordare che, l'apertura della LC “congela” ogni tipo di esecuzione individuale.

Infatti, tutti i beni del debitore, mobili o immobili, sono acquisiti alla massa attiva della procedura concorsuale e il liquidatore nominato **diventa custode** dei beni e delle somme ricavate dalla loro vendita e non ancora distribuite.

**Art. 274 c.c.i.i.** “Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendenti, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. [...] Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare e proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori [...]”

**Principio della legittimazione**, ovvero solo il Liquidatore autorizzato dal GD è l'unico che può agire, anche in giudizio, per il recupero e la gestione dell'attivo

**Ricorda:** La scelta se far dichiarare improcedibile l'esecuzione oppure proseguire con l'esecuzione (tramite il subentro e/o l'intervento) dovrà essere effettuata tenendo conto della **massimizzazione dei risultati per la procedura e/o del contenimento dei costi**, esplicitando le motivazioni a sostegno della scelta nell'istanza da sottoporre al GD



# ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE (I)

## IL CASO DEL CREDITO FONDIARIO

**Eccezione Cruciale: Si applica anche alla liquidazione controllata l'eccezione prevista dall'Art. 150 CCII ?**

### Posizione Prevalente:

**Cassazione, Sez. 1, 19/08/2024, n. 22914** - *Il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, co. 2, TUB, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata (Massima ufficiale).*

<https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-agosto-2024-n-22914-pres-cristiano-e-st-crolla>

Orientamento in via di consolidamento (es. Trib. Roma 11/02/2025, Sondrio 25/07/2025, Milano 14/03/2025 - "con riferimento all'esecuzione immobiliare promossa da XXX., quale creditore fondiario, come correttamente precisato dal Gestore della Crisi, la stessa non può essere dichiarata improcedibile ed anzi "la suddetta procedura è destinata a proseguire a prescindere dall'intervento del nominando liquidatore"")

Il creditore munito di privilegio processuale (ex Art. 41, comma 2, T.U. Bancario - TUB) può proseguire o iniziare l'azione esecutiva individuale sul bene ipotecato.

**Motivazione: Il rinvio integrale all'Art. 150 CCII (che fa "salva diversa disposizione di legge") rende operativa l'eccezione del Credito Fondiario.**

### Posizione contraria:

**Tribunale di Ragusa del 22/01/2025** - *L'estensione del privilegio fondiario alla LC costituisce un caso di eccesso di delega legislativa, in quanto:*

- Eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost. La legge delega n. 155/2017 ha richiesto al legislatore di riordinare e semplificare la disciplina della crisi da sovraindebitamento, senza introdurre nuovi privilegi processuali (vedasi art. 14-quinquies L. 3/2012)
- Incompatibilità con la Direttiva Insolvency. Viene richiamato l'art. 6, par. 2, della Direttiva Insolvency, che impone agli stati membri di garantire che la sospensione delle azioni esecutive individuali riguardi tutti i crediti, inclusi quelli garantiti e privilegiati
- Interpretazione restrittiva della clausola di salvezza dell'art. 270 CCII. Il combinato tra gli art. 270 e 150 ccii non può essere interpretato estensivamente per ammettere il privilegio fondiario anche alla LC.

<https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2025/02/Trib.-Ragusa-22-genn-2025.pdf>

Il Tribunale, tra l'altro, ritiene la sentenza della Cassazione "scaduta" in quanto riferita al periodo anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 7, co. 4, lett. A) della legge delega 155/2017 (due anni dall'entrata in vigore...).

# ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE (II) IL CONTROBILANCIAMENTO E IL SUBENTRO

***Se non viene dichiarata l'improcedibilità, cosa può fare il liquidatore?***

**INTERVENTO DEL LIQUIDATORE**, nel caso di esecuzione  
fondiaria

*Condizione necessaria:* il fondiario deve dimostrare al delegato di aver presentato domanda di ammissione al passivo della LC e di essere stato ammesso come “fondiario”.

Il Liquidatore interviene per far valere i diritti della massa dei creditori diversi dal fondiario.

Tutti i creditori intervenuti prima della LC non potranno partecipare alla distribuzione del ricavato.

**SUBENTRO DEL LIQUIDATORE:**

**Applicazione dell'art. 216, co. 10, ccii tramite l'art. 275, co. 2, secondo periodo**

**Trib. Pistoia, 21/06/2023** “Sebbene si tratti di un richiamo operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, la facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella LG e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14-novies, c. 2, l. 3/2012)”.

**Trib. Ascoli Piceno, 25-6/02/2025** “E' ribadita la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti [...] ed è chiarito che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione fondiaria, la improseguibilità della procedura esecutiva. [...]”



# STABILITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE E FASI AVANZATE RAPPORTI TRA APERTURA E AGGIUDICAZIONE

## Nel caso di.... **Aggiudicazione Già Intervenuta**

L'apertura della Liquidazione Controllata **non pregiudica la stabilità** dell'aggiudicazione già intervenuta nell'esecuzione individuale.

Le somme versate dall'aggiudicatario (saldo prezzo) **sono acquisite alla massa attiva** della Liquidazione Controllata e non vengono distribuite nell'esecuzione individuale, in caso di improcedibilità dell'esecuzione, ovvero la LC partecipa al progetto di distribuzione, in caso di intervento/subentro.

In tale ultimo caso, il liquidatore dovrà tempestivamente richiedere la liquidazione del suo compenso oltre che quantificare tutti i costi prededucibili gravanti sulla liquidazione (es. IMU/ICI, spese condominiali, spese generali maturate dalla data di apertura alla vendita del immobile), verificare l'esistenza di privilegi immobiliari sa soddisfarsi prima del fondiario.

Si ricorda che il fondiario si vedrà assegnato il ricavato nei limiti e nel rispetto del credito ammesso al passivo.



## QUESTIONI APERTE E ASPETTI OPERATIVI SINTESI E PUNTI DI CRITICITÀ

### Punti Operativi per il Liquidatore:

1. **Analisi Costi/Benefici:** Valutare se il subentro o la richiesta di improcedibilità offrono un migliore realizzo rispetto alla prosecuzione individuale.
2. **Autorizzazione G.D.:** Ogni iniziativa (subentro, prosecuzione, opposizione) richiede l'autorizzazione del Giudice Delegato (Art. 274 CCII).
3. **Coordinamento:** Necessità di un costante raccordo tra Giudice Delegato (L.C.) e Giudice dell'Esecuzione (G.E.) per la gestione dell'attivo.

**Il Ruolo del G.E.:** Ricevuta la comunicazione di apertura della Liquidazione Controllata, il G.E. è chiamato a verificare l'esistenza di eccezioni legali (es. Credito Fondiario) che consentano o meno la prosecuzione.



## CONCLUSIONI

- **Prevalenza del Concorso:** La Liquidazione Controllata centralizza la liquidazione e realizza la *par condicio*.
- **Salvezza dei Crediti Speciali?** L'interpretazione della tutela processuale per specifiche categorie (es. Credito Fondiario) non è pacifica, seppur rimane garantita al Liquidatore la facoltà di intervento.

### Messaggio Finale

La riforma ha chiarito, anche tramite i molteplici rinvii, il rapporto tra le due procedure, spostando decisamente l'asse verso la **liquidazione unitaria** del patrimonio del sovraindebitato.